

- rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- riservarsi sulle spese del procedimento di primo grado e di impugnazione.

### **Motivi e principali argomenti**

La Commissione deduce due motivi a sostegno del suo ricorso.

Il primo motivo, articolato in tre parti, verte sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto quanto alla ripartizione delle competenze tra la commissione giudicatrice e l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO).

Nella prima parte di tale motivo la Commissione deduce che il Tribunale è incorso in un errore di qualificazione giuridica dell'atto impugnato, vale a dire la decisione dell'EPSO del 17 agosto 2015 di non trasmettere alla commissione giudicatrice, per ragioni di tardività, la domanda di riesame della ricorrente. Tale comunicazione è stata effettuata nell'esercizio della competenza attribuita all'EPSO a norma del punto 3.1.3. delle disposizioni generali applicabili alle procedure di concorso per quanto riguarda tutta la corrispondenza con i candidati.

Nella seconda parte, la Commissione addebita al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto quanto all'interpretazione delle disposizioni generali. La stessa ritiene che occorra leggere il punto 3.4.3. di tali disposizioni generali non solo congiuntamente con il punto 3.1.3., bensì anche tenuto conto della lettera e dello scopo del punto 3.4.3., che attribuisce all'EPSO la competenza a svolgere la procedura interna di riesame.

Con la terza parte di detto motivo la Commissione addebita un errore di diritto nell'ambito dell'interpretazione dell'articolo 7, allegato III, dello Statuto dei funzionari. La comunicazione di cui trattasi è, a suo giudizio, una misura di natura amministrativa avente lo scopo di garantire l'applicazione di norme uniformi nelle procedure di selezione ai sensi del suddetto articolo 7, paragrafo 1. Ciò corrisponderebbe, inoltre, al ruolo dell'EPSO in quanto assistente della commissione giudicatrice, come il Tribunale ha dichiarato nella sentenza T-361/10 P, Commissione/Pachtitis <sup>(1)</sup>.

Il secondo motivo verte sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell'interpretazione del motivo relativo all'incompetenza dell'autore dell'atto. Nel caso di specie il Tribunale non avrebbe accertato se, qualora tale organo giurisdizionale avesse posto rimedio al vizio di incompetenza, sarebbe stato adottato un atto avente il medesimo contenuto o un contenuto diverso. In mancanza di tale accertamento, secondo la Commissione, il Tribunale non poteva annullare l'atto controverso.

---

<sup>(1)</sup> ECLI:EU:T:2011:742

---

### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureș (Romania) il 31 gennaio 2019 — MF/BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala București, Secapital Sàrl**

**(Causa C-75/19)**

(2019/C 164/18)

*Lingua processuale: il rumeno*

### **Giudice del rinvio**

Tribunalul Specializat Mureș

### **Parti**

Ricorrente: MF

Resistenti: BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala București, Secapital Sàrl

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori <sup>(1)</sup>, in particolare i considerando 12, 21 e 23 del preambolo della direttiva e l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 8 della direttiva, ostino ad un'interpretazione dei giudici nazionali secondo cui il consumatore non può invocare nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione — la quale, in base al diritto interno, rappresenta un'azione speciale che può essere esercitata in determinati termini e condizioni restrittivi —, dopo l'avvio di un'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, per il motivo che sarebbe inammissibile per tale mezzo di ricorso, la constatazione della sussistenza di clausole abusive in un contratto di credito concluso con un professionista — contratto di credito che rappresenta, secondo la legge, titolo esecutivo e in base al quale è stata avviata l'esecuzione forzata nei confronti del consumatore —, con riferimento alla disciplina della legislazione interna che prevede un'azione di diritto comune, imprescrittibile, attraverso la quale il consumatore può chiedere in qualsiasi momento la constatazione della sussistenza di clausole abusive e che le stesse siano private dei loro effetti, senza che la decisione nell'ambito di tale procedimento produca conseguenze dirette sul procedimento di esecuzione forzata, esistendo il rischio che l'esecuzione forzata sia finalizzata prima che sia ottenuta una decisione nel contesto del procedimento di diritto comune.
- 2) In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, se le medesime disposizioni della direttiva ostino a una previsione del diritto nazionale che stabilisce un termine di 15 giorni dalla comunicazione dei primi atti di esecuzione forzata (per mezzo di una disposizione imperativa, di ordine pubblico, al cui mancato rispetto consegue il rigetto dell'azione in quanto formulata tardivamente) entro cui il consumatore opponente (debitore soggetto all'esecuzione forzata) deve far valere il carattere abusivo di clausole contrattuali contenute nel contratto di credito concluso con un professionista, considerato che lo stesso regime sussiste nel diritto interno anche per la possibilità di invocare censure simili valutate come argomenti in difesa nel merito della causa, tenendo presente d'altra parte il fatto che, secondo costante giurisprudenza della Corte, sussiste a carico del giudice nazionale l'obbligo di esaminare d'ufficio il carattere abusivo di clausole contrattuali non appena dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Polonia) il 31 gennaio 2019 — Profi Credit Polska S.A./QJ

(Causa C-84/19)

(2019/C 164/19)

*Lingua processuale: il polacco*

### Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

### Parti

Ricorrente: Profi Credit Polska S.A.

Convenuta: QJ